

Regolamento n. 4

ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1

Istituzione

1. E' istituito, in esecuzione dell'articolo 80 dello Statuto della Provincia di Ravenna, il difensore civico.
2. Il difensore civico svolge le proprie attribuzioni in autonomia e indipendenza.

Art. 2

Attribuzioni

1. Il difensore civico, fermo quanto disposto dall'art. 11, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 127, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, interviene, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti del cittadino,
 - a) con riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti, omissioni, ritardi di uffici o di servizi della Provincia e degli enti, istituti, consorzi e aziende sottoposti a vigilanza della Provincia.
 - b) con riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti, omissioni, ritardi di uffici o di servizi degli enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate dalla Provincia.
2. Segnala al presidente della Provincia le disfunzioni riscontrate che comunque possono pregiudicare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.
3. Ha diritto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti del cittadino,:
 - a) di accedere, nelle ore di servizio, ai documenti amministrativi;
 - b) di richiedere notizie su provvedimenti, atti, fatti e comportamenti;
 - c) di ottenere, senza spese, copia di provvedimenti e atti;
 - d) di accertare i motivi di inerzia o di ritardo nella emissione dei provvedimenti.

Art. 3

Attivazione

1. Il difensore civico interviene su richiesta di singoli cittadini o di una pluralità di essi o su propria iniziativa.
2. I cittadini possono richiedere l'intervento del difensore civico allorché siano stati esperiti senza esito tentativi degli stessi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni.
3. I cittadini, qualora si tratti di omissione di atti dovuti, possono richiedere, decorsi trenta giorni senza esito dall'invito, agli enti di cui all'articolo 2 l'intervento del difensore civico a provvedere.
4. Il difensore civico interviene su sollecitazione di formazioni sociali al fine di rendere effettiva la garanzia dei diritti loro riconosciuti dalle leggi e la garanzia degli interessi ad ottenere dati e/o informazioni necessari per lo svolgimento dell'attività dei richiedenti.
5. Gli enti di cui all'articolo 2 sono tenuti ad esplicitare le motivazioni nel caso in cui non ritengano di aderire a richieste di dati e informazioni.
6. Il difensore civico non può intervenire su richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con gli enti di cui all'articolo 2 ai fini della tutela di posizioni connesse al rapporto di lavoro.
7. Il difensore civico non può intervenire a richiesta dei rappresentanti degli enti di cui all'articolo 2.
8. Il reclamo del difensore civico non esclude per i cittadini interessati la facoltà di avvalersi dei ricorsi amministrativi previsti dalle leggi statali o regionali, né esclude, limita o pregiudica i diritti e gli interessi dei cittadini stessi di adire la giustizia ordinaria e amministrativa.
9. Il difensore civico può intervenire nei confronti degli enti di cui all'articolo 2 anche in riferimento ad atti o provvedimenti che per disposizione di legge non possano essere impugnati, al fine dell'esercizio del potere di autotutela da parte degli enti stessi.

Art. 4

Procedimento

1. Il difensore civico può chiedere al dirigente del settore o del servizio o al responsabile della struttura amministrativa l'esame della pratica oggetto del suo intervento.
2. Il difensore civico, per l'adempimento dei suoi compiti, può richiedere documenti, notizie e informazioni e può effettuare direttamente accertamenti presso gli uffici.
3. Le richieste del difensore civico sono fatte, di norma, al dirigente del settore o del servizio o al responsabile della struttura amministrativa.
4. Il dirigente del settore e del servizio e il responsabile della struttura amministrativa competente hanno l'obbligo di adempiere nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta giorni dalla richiesta.
5. Il rifiuto, il differimento o la limitazione dell'accesso devono essere motivati.

Art. 5

Requisiti per la nomina

1. Il difensore civico è nominato tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione Emilia-Romagna in possesso di requisiti di preparazione, esperienza e competenza giuridico-amministrativa che diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio e che non si trovino in uno dei casi di ineleggibilità e incompatibilità previsti dagli articoli 9 e 10.
2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli artt. 9 e 10 non hanno effetto se l'interessato provvede a rimuoverli entro 30 giorni dalla data di comunicazione della nomina.

Art. 6

Procedura per la nomina avviso

1. Il presidente della Provincia, almeno trenta giorni prima della data della scadenza o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse, dà preventivo avviso dell'avviamento della procedura per la nomina del difensore civico.
2. L'avviso è pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia e per estratto su almeno tre quotidiani aventi particolare diffusione nella regione, e comunicato ai consiglieri provinciali e ai sindaci dei comuni della provincia.
3. L'avviso contiene:
 - a) l'indicazione dei requisiti per la nomina a difensore civico e della indennità di carica;
 - b) l'indicazione della data entro la quale gli interessati possono presentare la propria candidatura a difensore civico.
4. Il presidente della Provincia e i sindaci dei comuni che si avvalgono del difensore civico istituito dalla Provincia possono presentare entro la data della adunanza della commissione consiliare di presidenza le candidature a difensore civico.
5. La presentazione delle candidature devono essere corredate dai curricula e dai documenti con i quali si accerta la sussistenza dei requisiti per la nomina a difensore civico.

Art. 7

Procedura per la nomina istruttoria

1. La commissione consiliare di presidenza:
 - a) verifica che i candidati a difensore civico siano in possesso dei requisiti per la nomina;
 - b) compila una lista dei candidati a difensore civico in possesso dei requisiti per la nomina per ordine d'alfabeto;
 - c) trasmette la lista immediatamente al presidente della Provincia per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio della proposta di deliberazione di nomina del difensore civico e ne dà, inoltre, comunicazione ai sindaci dei comuni che si avvalgono del difensore civico istituito dalla Provincia.

Art. 8

Nomina

1. La nomina del difensore civico è effettuata dal consiglio provinciale a scrutinio segreto e con la procedura prevista dall'art. 82 dello Statuto della Provincia, da un elenco di candidati aventi i requisiti per la nomina predisposto ai sensi dell'articolo 7 dalla commissione consiliare di presidenza.
2. La nomina deve avvenire, entro trenta giorni dalla data della scadenza o dalla data in cui si è verificata la vacanza o in caso di dimissioni dalla data di presentazione delle stesse.

Art. 9

Ineleggibilità

1. Non può ricoprire la carica di difensore civico chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale, provinciale e regionale previsti dalla Legge.

Art. 10

Incompatibilità

1. La carica di difensore civico è incompatibile con:
 - a) qualsiasi attività professionale o di lavoro dipendente presso aziende, società ed enti pubblici o privati;
 - b) lo stato di membro del Parlamento, amministratore o consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale o di comunità montana;
 - c) le funzioni di amministratore di azienda, consorzio, ente e società dipendente o controllata dallo stato o altro ente pubblico, o che comunque vi abbia partecipazione nel capitale o nella gestione;
 - d) la qualità di componente del Comitato Regionale di Controllo.
 - e) la rappresentanza e la difesa in giudizio nelle controversie in cui le pubbliche amministrazioni sono attori o convenuti.

Art. 11

Durata in carica

1. Il difensore civico dura in carica trenta mesi e può essere rieletto per una sola volta.
2. Il Difensore Civico cessa comunque dalla carica per scadenza del mandato del Consiglio Provinciale che lo ha nominato o per scioglimento, per motivi diversi dalla scadenza, del Consiglio Provinciale che lo ha nominato.

Art. 12

Decadenza dalla carica

1. Il difensore civico decade dalla carica in caso di perdita della cittadinanza italiana, per cancellazione dalle liste elettorali o per il verificarsi delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dagli articoli 9 e 10.

Art. 13

Revoca dalla carica

1. La revoca dalla carica di difensore civico può essere predisposta per gravi violazioni delle norme dello Statuto e della Legge o per accertata inerzia.
2. Il relativo provvedimento è adottato dal consiglio provinciale a scrutinio segreto con voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.

Art. 14

Relazioni e pubblicità delle attività

1. Il difensore civico presenta per il tramite del presidente della Provincia entro il mese di gennaio di ogni anno una relazione sull'attività svolta, sugli interventi eseguiti e sulle disfunzioni riscontrate nello svolgimento delle proprie funzioni, corredata da osservazioni e suggerimenti.
2. Nei casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il difensore civico può inviare apposite relazioni al presidente della Provincia per l'esame da parte del consiglio provinciale, e può rendere direttamente pubblici i risultati delle proprie attività.

Art. 15

Indennità

1. Al difensore civico spetta l'indennità mensile di carica fissata dal Consiglio Provinciale, in misura non superiore a £. 4.586.000 (pari al 60% dell'indennità massima corrisposta al Presidente del Consiglio Provinciale ai sensi del D.M. 4 aprile 2000 n.119).
2. L'indennità è fissata di anno in anno ed è commisurata al carico di lavoro previsto; pertanto, quando l'indennità sia fissata a un valore inferiore al massimo, il Consiglio Provinciale può adeguarla in relazione ai nuovi carichi di lavoro. E' esclusa la possibilità di ridurre l'entità rispetto a quella disposta per il primo anno di incarico.
3. Nel caso in cui, uno o più Comuni si avvalgano del Difensore Civico della Provincia, l'indennità viene definita in misura non superiore a £. 7.644.000 (pari all'indennità massima corrisposta al Presidente del Consiglio Provinciale ai sensi del D.M. 4 aprile 2000 n.119), quando la popolazione servita corrisponda al totale della popolazione residente in Provincia, quale risulta dall'ultimo censimento. Negli altri casi, l'indennità viene corrispondentemente ridotta, in ragione della percentuale di popolazione servita. Nell'occorrenza che uno o più comuni si avvalgano del Difensore Civico della Provincia, quest'ultima contribuisce in misura non superiore al 30% della indennità da erogarsi, ferma restando la possibilità di raggiungere il tetto fissato al primo comma del presente articolo, quando gli Enti in causa raccolgono una popolazione inferiore al 10% di quella dell'intera Provincia.
4. Al Difensore Civico spetta altresì il trattamento di missione previsto per il Presidente del Consiglio Provinciale, ai sensi della Legge 27 dicembre 1985 n. 816, quando, per i compiti del proprio ufficio, debba recarsi al di fuori del Comune capoluogo, ove ha sede il suo ufficio.
5. Lo stesso trattamento è dovuto dai Comuni che si avvalgono del Difensore Civico della Provincia, quando quest'ultimo, per i compiti del proprio ufficio, debba recarsi al di fuori del Comune capoluogo per interessi che concernono i primi.

Art. 16

Sede, personale e strutture

1. Il difensore civico ha sede nel comune capoluogo della provincia in appositi locali messi a disposizione dalla giunta provinciale.
2. L'assegnazione del personale all'ufficio del difensore civico è stabilita dal presidente della Provincia, sentito il difensore civico.
3. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal difensore civico.
4. L'arredamento, i mobili e le attrezzature dell'ufficio del difensore civico sono stabilite dalla giunta provinciale.
5. Le spese di funzionamento dell'ufficio del difensore civico sono richieste dallo stesso ed effettuate secondo le norme e le procedure previste dal regolamento di economato.

Art. 17

Disposizione finale

1. I comuni e le altre amministrazioni pubbliche locali possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 87 dello Statuto, del difensore civico istituito dalla Provincia.
2. I reciproci rapporti e i rapporti finanziari, sono regolati da una apposita convenzione tipo approvata dal consiglio provinciale, stipulata tra questa Provincia e i comuni e le altre amministrazioni che intendono avvalersi del difensore civico.